



Da TARI a TARIP

Inquadramento e problematiche applicative

La normativa europea sul finanziamento del servizio rifiuti

(1/9)

Il principio fondamentale è il principio **«chi inquina paga»** (art. 174, comma 2, Trattato istitutivo e art. 14 Direttiva 2008/98/CE): il costo del servizio rifiuti deve essere ripartito tra i cittadini in maniera tale per cui chi maggiormente contribuisce alla produzione dei rifiuti è chiamato a maggiormente contribuire in termini economici al costo del loro smaltimento.



La normativa europea sul finanziamento del servizio rifiuti

(2/9)

Nell'attuale pacchetto europeo per l'economia circolare a questo principio si affianca quello della

tariffazione puntuale (pay as you throw)

così declinato: *«regimi di tariffe puntuali che gravano sui produttori di rifiuti sulla base della quantità effettiva di rifiuti prodotti e forniscono incentivi alla separazione alla fonte dei rifiuti riciclabili e alla riduzione dei rifiuti indifferenziati»* (n. 2 dell'**Allegato IV bis direttiva UE/851/018**, recante «Strumenti economici e altre misure per incentivare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti»).



La normativa europea sul finanziamento del servizio rifiuti

(3/9)

Il principio «**chi inquina paga**» disciplina la responsabilità finanziaria del produttore di rifiuti sancendo la regola per cui chi produce rifiuti deve farsi carico dei costi necessari alla loro gestione.



la produzione di rifiuti (= un fatto non un contratto) genera l'obbligo di contribuire al pagamento dei costi necessari a rimuovere l'inquinamento prodotto.



La direttiva UE/851/2018 ha modificato l'art. 14 della direttiva rifiuti 2008/98/CE inserendo la precisazione espressa che il principio vale non solo per i costi di gestione dei rifiuti in senso stretto ma anche per «i costi della necessaria infrastruttura e del suo funzionamento» (art. 1, n. 15).




La normativa europea sul finanziamento del servizio rifiuti

(4/9)

Il principio «**chi inquina paga**» risponde innanzitutto ad una **funzione di tutela ambientale**: il produttore di rifiuti (=inquinatore), dovendo sostenere i costi della gestione dei suoi rifiuti, è incentivato ad evitarne e/o a ridurre la produzione.

Oltre alla funzione di tutela ambientale il principio «chi inquina paga» risponde anche ad un **esigenza di equità**: i costi legati alla produzione di rifiuti non vengono addossati alla collettività o ad altri o ignorati, ma imputati a chi è responsabile dell'inquinamento.

Tale principio è al contempo espressione del **principio di parità di trattamento e di non discriminazione**: esso esige che situazioni analoghe non vengano trattate in maniera dissimile e che situazioni diverse non vengano trattate in maniera uguale.



La normativa europea sul finanziamento del servizio rifiuti

(5/9)

Assoluta indifferenza per il diritto europeo della natura giuridica di tale prelievo:

Corte di Giustizia, sentenza 16 luglio 2009, causa C-258 Futura Immobiliare, paragrafo 48:

“Allo stato attuale non vi è alcuna normativa (..) che imponga agli Stati membri un metodo preciso di finanziamento del costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, di modo che tale finanziamento può, a scelta dello Stato membro interessato, essere indifferentemente assicurato mediante una tassa, un canone o qualsiasi altra modalità”.

La normativa europea sul finanziamento del servizio rifiuti

(6/9)

Corte di Giustizia, sentenza 18 dicembre 2014, causa C-551/13 Setar:
«47. (..) in assenza di disposizioni del diritto dell'Unione che impongano agli Stati membri un metodo preciso quanto al finanziamento del costo della gestione dei rifiuti, detto finanziamento può, a scelta dello Stato membro interessato, essere indifferentemente assicurato mediante una tassa, un canone o qualsiasi altra modalità e che una normativa nazionale la quale preveda, ai fini del finanziamento della gestione di un tale sistema, ad esempio, una tassa calcolata in base ad una stima del volume dei rifiuti generato e non al quantitativo di rifiuti effettivamente prodotto e conferito non può essere considerata contraria alla direttiva 2008/98».

Principio confermato anche da **Corte di Giustizia 30 marzo 2017, causa C-335/16 Vladika**

La normativa europea sul finanziamento del servizio rifiuti

(7/9)

Ferma l'indifferenza della natura giuridica del prelievo sui rifiuti, l'adozione di **tariffe puntuali** è ora espressamente riconosciuta **come strumento economico per promuovere l'economia circolare** (allegato IV bis pacchetto economia circolare approvato dall'Europarlamento il 14 marzo 2017):

«1.1 aumento progressivo delle tasse e/o dei diritti sul collocamento in discarica per tutte le categorie di rifiuti (urbani, inerti, ecc.);

1.2 introduzione o aumento delle tasse e/o dei diritti sull'incenerimento;

1.3 introduzione di sistemi di tariffe puntuali (pay as you throw);

1.4 misure intese a migliorare l'efficienza, in termini di costi, dei regimi di responsabilità del produttore, vigenti e futuri;

..»

La normativa europea sul finanziamento del servizio rifiuti

(8/9)

Il sistema **Pay As You Throw** (cd. P.A.Y.T.) incentiva, grazie alla leva economica, tutti i produttori di rifiuti – famiglie e imprese – a contenere l'inquinamento derivante dal proprio comportamento: l'ammontare della tariffa viene infatti legato alla quantità e qualità di rifiuti da ciascuno prodotti (da un lato meno rifiuto indifferenziato, dall'altro un maggior livello di raccolta differenziata).

In sintesi: più inquinati più paghi (the more you pollute, the more you pay).

Significa che due famiglie di analoghe caratteristiche (es. 3 componenti) o due aziende (es. bar) con metrature simili non avranno più tariffe uguali, ma differenziate in ragione della loro effettiva produzione di rifiuti.

La normativa europea sul finanziamento del servizio rifiuti

(9/9)



La Tassa sui rifiuti determinata con le presunzioni del DPR 158/1999 è conforme al principio «chi inquina paga»?

SI → **Corte di Giustizia, sentenza 16 luglio 2009, causa C-258 Futura Immobiliare:** *«come ha rilevato l'avvocato generale (..) è spesso difficile, persino oneroso, determinare il volume esatto dei rifiuti urbani conferito da ciascun detentore. In tali circostanza, ricorrere a criteri basati, da un lato, sulla capacità produttiva dei detentori, calcolata in funzione della superficie dei beni immobili che occupano nonché della loro destinazione e/o, dall'altro, sulla natura dei rifiuti prodotti, può consentire di calcolare i costi dello smaltimento di tali rifiuti e ripartirli tra i vari detentori, in quanto questi due criteri sono in grado di influenzare direttamente l'importo di detti costi».*

Non è però conforme al sistema pay-as-you-throw: l'astrattezza delle presunzioni non consente di differenziare l'importo del finanziamento di ciascuno in ragione del comportamento reale.

La normativa italiana sul finanziamento del servizio rifiuti

(1/10)

La scelta del legislatore italiano nel tempo

- ❖ **regio decreto 14 marzo 1931, n. 1175:** «*I comuni possono imporre la tassa per la raccolta e il trasporto delle immondizie ed in genere degli ordinari rifiuti dei fabbricati a qualsiasi uso adibiti [rifiuti urbani interni]*» (art. 10, n. 6);
- ❖ **regio decreto 3 marzo 1934, n. 383:** «*I comuni possono, nei limiti ed in conformità delle legge, (..) n. 5 riscuotere corrispettivi per il servizio di ritiro e trasporto delle immondizie*».
- ❖ **legge 20 marzo 1941 n. 366:** «*i comuni possono imporre la tassa per la raccolta ed il trasporto delle immondizie ed in genere degli ordinari rifiuti dei fabbricati a qualunque uso adibiti*» (art. 26);
- ❖ **decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507:** «*Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, svolto in regime di privativa nell'ambito del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati ed eventualmente esteso alle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi, i comuni debbono istituire una tassa annuale, da disciplinare con apposito regolamento ed applicare in base a tariffa con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui alle norme seguenti*» (art. 58)
→ **Ta.R.S.U.;**

La normativa italiana sul finanziamento del servizio rifiuti

(2/10)

- ❖ **decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22:** *«I costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, sono coperti dai Comuni mediante l'istituzione di una tariffa»* (art. 49, co. 2) → **TIA1**



la scelta lessicale del legislatore («tariffa») non si è rivelata felicissima, in quanto trattasi di un termine neutro in ordine alla natura, tributaria o non, dell'entrata: infatti è termine usato sia per prezzi privati sottratti alle normali logiche di mercato (es. tariffe ferroviarie, postali, tariffe professionali ecc.) sia per i tributi (es. tariffe dazi doganali, tariffe delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie ecc.)

- ❖ **decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152:** *«Chiunque possenga o detenga a qualsiasi titolo locali, o aree scoperte ad uso privato o pubblico non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, che producano rifiuti urbani, è tenuto al pagamento di una tariffa. La tariffa costituisce il corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e ricomprende anche i costi indicati dall'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.»* (art. 238, co. 1) → **TIA2 espressamente qualificata di natura non tributaria dal legislatore** (art. 14, co. 33, DL 78/2010)

La normativa italiana sul finanziamento del servizio rifiuti

(3/10)

❖ **decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011:**

a) «A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito in tutti i comuni del territorio nazionale il **tributo comunale sui rifiuti e sui servizi**, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai comuni, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.» (art. 14, co. 1) → **Ta.R.E.S.**

b) «I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo del tributo.» (art. 14, co. 29) → **tariffa corrispettiva in regime Ta.R.E.S.**

❖ **Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (cd. Legge Stabilità 2014), art. 1, commi 641-691:**

a) «La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.» (co. 642) → **tassa sui rifiuti**

b) «I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI.» (co. 668) → **tariffa corrispettiva in regime Ta.Ri.**

La normativa italiana vigente

(4/10)

La disciplina del prelievo sui rifiuti si articola in due livelli

A. statale: oggi art. 1, commi 641-691, legge 147/2013 + normativa secondaria (=regolamenti) DPR 158/99 e DM 20 aprile 2017;

B. locale: regolamenti comunali o d'ambito (art. 52 D.lgs. 446/1997).

Nel rispetto della riserva di legge statale in materia di «prestazioni patrimoniali imposte» (art. 23 Cost.), spetta dunque ai comuni (o loro forme associative) disciplinare il prelievo sui rifiuti stabilendo innanzitutto la sua **natura giuridica** (scegliendo tra i tre i tipi astrattamente possibili: entrate tributarie, entrate patrimoniali di diritto pubblico, entrate patrimoniali di diritto privato).

La normativa italiana vigente

(5/10)

Sono previste due tipologie di prelievo (tributaria e non tributaria) ma tre modalità di tariffazione

1 La **tassa** sui rifiuti (**Ta.Ri**):

art. 1, comma 640 e ss. (tranne commi 667 e 668), legge 147/2013: in base al metodo tariffario adottato si articola nella

Ta.Ri.
presuntiva

Ta.Ri o
tributo puntuale

2 la **tariffa** avente natura corrispettiva (**Ta.Ri.C**):

art. 1, comma 640 e ss. (tranne commi 651 e 652), legge 147/2013.

Per entrambi i tipi è prevista una regolamentazione governativa, avente però oggetti differenti: il metodo tariffario per la tassa (DPR 158/1999) e la definizione dei sistemi di misurazione puntuale idonei per la tariffa corrispettiva (art. 1, co. 667, legge 147/2013 → DM 20 aprile 2017).

i metodi tariffari

1 Ta.Ri. presuntiva

art. 1, co. 651 legge 147/2013:
obbligatorio riferimento ai criteri
(transitori) del DPR 158/1999

tariffa binomia: parte fissa + parte
variabile determinata con
coefficienti prestabiliti dal
regolamento (kb per UD: art. 5, co.
2, **secondo periodo** e kd per
UND: art. 6, co. 2, **secondo
periodo**) DPR 158).

art. 1, co. 652 legge 147/2013
(alternativo al metodo del DPR
158/99)

tariffa monomia: si commisura,
nel rispetto del principio chi
inquina paga, la tariffa alle
quantità e qualità medie ordinarie
di rifiuti prodotti per unità di
superficie, in relazione agli usi ed
alla tipologia delle attività svolte
ed al costo del servizio.

2 Ta.Ri/tributo puntuale



art. 1, co. 651 legge 147/2013: obbligatorio
riferimento ai criteri (a regime)
del DPR 158/1999




tariffa binomia: parte fissa + parte variabile
rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e
differenziati, specificati per Kg, prodotti da ciascuna
utenza (per UD art. 5, co. 2, **primo periodo** e per
UND art. 6, co. 2, **primo periodo** DPR 158)

La normativa italiana vigente

(8/10)

**Regime Ta.Ri (legge 147/2013): DUPLICE
CONFORMAZIONE.**



La normativa italiana vigente

(9/10)

Tributo

- Regime entrate tributarie
- Giurisdizione tributaria
- Fuori campo IVA (però l'Iva si applica sul corrispettivo che il comune paga al gestore.. quindi la Ta.Ri ha dentro l'Iva già versata al gestore)

Corrispettivo

- Regime entrate patrimoniali
- Giurisdizione ordinaria
- In campo IVA

La normativa italiana vigente

(10/10)

La tariffa corrispettiva/puntuale può avere natura tributaria?

Forse: in dottrina le opinioni sono diverse, nella pratica ci sono esempi (Parma il più noto) di tributi puntuali.

Ad oggi non risultano posizioni giurisprudenziali.

La domanda se posta in generale può sicuramente avere risposta positiva (stante l'indifferenza del diritto europeo sulla qualificazione di diritto nazionale dell'entrata), se posta con specifico riferimento alla normativa italiana (legge 147/2013) lascia dei dubbi: un'interpretazione letterale del comma 668 può giustificare una risposta positiva, un'interpretazione sistematica della legge 147 meno (dopo aver disciplinato il tributo per 27 commi si prevede la possibilità di un'entrata di tipo alternativo rispetto al tributo..non alternativa al tributo presuntivo).

Il presupposto ed il perimetro della Ta.Ri e Ta.Ri.C.

PRESUPPOSTO: «*il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.*» (art. 1, co. 641)

PERIMETRO: «*In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (=smaltimento in discarica), ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente*». (art. 1, co. 654)

La tariffa corrispettiva (= commisurata al servizio reso)

Art. 1, comma 667, legge 147/2013: «..Con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di **tariffa commisurata al servizio reso** a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell'Unione europea.»

Quando è possibile istituire la tariffa corrispettiva?

*«I comuni che hanno realizzato **sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico** possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva é applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.» (art. 1, co. 668, legge 147/2013)*

- **Presupposto materiale:** realizzazione sistemi di misurazione puntuale quantità rifiuti conferiti
- **Presupposto giuridico:** espressa opzione per la tariffa corrispettiva nel regolamento comunale.

IL D.M. 20 Aprile 2017 attuativo della delega contenuta nel comma 667



L'oggetto di questo decreto non sono le regole da seguire per l'applicazione della tariffa puntuale (non è il «metodo tariffario»), ma esclusivamente la determinazione dei criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio.

L'art. 16 del decreto Madia sui servizi pubblici (travolto dalla sentenza della Corte costituzionale sull'illegittimità della legge delega) attribuiva la competenza in ordine alla definizione del metodo tariffario sui rifiuti in capo all'Autorità per l'Energia elettrica (A.E.G.), che conseguentemente sarebbe diventata l'autorità centrale di regolazione anche del servizio rifiuti, assumendo la nuova denominazione di Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (A.R.E.R.A.).

Il metodo tariffario della TARI e della tariffa

TARI: *“il comune nella commisurazione della tariffa **tiene conto** dei criteri determinati dal regolamento di cui al DPR 158/99” (co. 651) oppure “può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. A tal fine per gli anni 2014-2017 è possibile applicare “i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 del DPR 158/99 inferiori o superiori ai massimi ivi indicati del 50%” (co. 652).*

TARIC: *“Il comune nella commisurazione della tariffa **può tenere** conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.” (co. 668)*

IL D.M. 20 Aprile 2017 attuativo della delega contenuta nel comma 667

Il decreto ministeriale prende posizione anche in ordine ad una questione interpretativa circa i sistemi che possono legittimare l'istituzione della tariffa corrispettiva: il co. 667, testualmente, parla di sistemi di misurazione puntuale o i sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio. questi due sistemi sono tra loro alternativi?

NO, il decreto ministeriale pone come condizione imprescindibile la misurazione puntuale del rifiuto conferito (art. 4, co. 1).

I sistemi correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio diventano «criteri integrativi» (art. 9), al pari della misurazione matematica (art. 4, co. 2) o con sistemi semplificati (art. 4, co. 3) della quantità di frazioni o flussi (es. verde, ingombranti) raccolte in modo differenziato, nonché i conferimenti ai centri di raccolta comunale.

Il Decreto 20 Aprile 2017

Oggetto e finalità (art.1)

Stabilisce i criteri per la realizzazione da parte dei Comuni di:

- a. sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti dalle utenze al servizio pubblico;
- b. sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio in funzione del servizio reso.

Il Decreto 20 Aprile 2017

Definizioni (art. 2)

- a) «**utente**»: persona fisica o giuridica che possiede o detiene, a qualsiasi titolo, una o più utenze;
- b) «**utenza**»: unità immobiliari, locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e/o assimilati e riferibili, a qualsiasi titolo, ad una persona fisica o giuridica ovvero ad un «utente»;
- c) «**utenza aggregata**»: punto di conferimento riservato a due o più utenze per le quali non sia possibile la misurazione diretta della quantità conferita da ciascuna utenza.

Il Decreto 20 Aprile 2017

Identificazione delle utenze (art. 3)

«L'identificazione delle utenze avviene mediante l'assegnazione di un codice personale ed univoco a ciascuna utenza.»

Misurazione puntuale = misurazione del conferimento di ciascuna utenza (singola o aggregata)

L'identificazione dell'utenza conferente diventa condizione imprescindibile.

Il nuovo Decreto 20 Aprile 2017

Requisiti minimi dei sistemi di identificazione e misurazione puntuale della quantità di rifiuto (art. 5)

L'identificazione dell'utenza deve essere effettuata in modalità diretta e univoca, attraverso idonei dispositivi elettronici di controllo integrati nel contenitore o nel sacco con cui il rifiuto è conferito, ovvero mediante idonee attrezzature installate in appositi punti di conferimento quali ad esempio i contenitori con limitatore volumetrico.

Il riconoscimento avviene mediante il codice utenza ovvero attraverso altre modalità di univoca identificazione che permettano di risalire al codice utenza anche attraverso ad esempio il codice fiscale dell'utente titolare dell'utenza e dei suoi familiari conviventi.

Il nuovo Decreto 20 Aprile 2017

Requisiti minimi dei sistemi di identificazione e misurazione puntuale della quantità di rifiuto (art. 5)

I sistemi di misurazione puntuale devono consentire di

- a) identificare l'utenza che conferisce mediante un codice univoco oppure mediante riconoscimento dell'utente;
- b) registrare il numero dei conferimenti attraverso la rilevazione delle esposizioni dei contenitori o dei sacchi oppure del conferimento diretto nei contenitori con apertura controllata o degli accessi ai centri comunali di raccolta;
- c) misurare la quantità di rifiuti conferiti, attraverso la pesatura diretta o indiretta.

Il nuovo Decreto 20 Aprile 2017

La misurazione puntuale della quantità di rifiuti (art. 4)

Misurazione minima

I sistemi di misurazione devono essere in grado di rilevare il peso (= pesatura diretta) o il volume (=pesatura indiretta) della quantità di RUR conferito da ciascuna utenza al servizio pubblico di gestione dei rifiuti (art. 4, co. 1).

Misurazioni e/o rilevazioni integrative

Misurare in peso o volume (art. 4, co. 2) o anche con sistemi semplificati (art. 4, co. 4) le quantità di una o più delle altre frazioni o flussi di rifiuto oggetto di raccolta differenziata, ivi compresi i conferimenti effettuati dagli utenti presso i centri di raccolta comunali.

+

Rilevazione della qualità del servizio (art. 9)

Il nuovo Decreto 20 Aprile 2017

I criteri correttivi (art. 9, co. 1)

In fase di definizione della parte variabile della tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, il comune può adottare **criteri di ripartizione dei costi** commisurati alla **qualità** del servizio reso alla singola utenza, nonché al numero dei servizi messi a disposizione della medesima, anche quando questa non li utilizzi.

! La misurazione puntuale della quantità di rifiuto conferito può essere accompagnata dalla rilevazione della qualità del servizio reso alla singola utenza:

Misurazione puntuale  quantità di rifiuto conferito

Correttivi alla ripartizione dei costi  qualità del servizio reso.

Il nuovo Decreto 20 Aprile 2017

I criteri correttivi (art. 9, co. 2)

Le frazioni avviate a riciclaggio devono dare luogo a **correttivi ai criteri di ripartizione dei costi**. In tali casi, l'utenza per la quale è stato svolto il servizio di ritiro è identificata ovvero è registrato il numero dei conferimenti ai centri comunali di raccolta, effettuato dalla singola utenza, di frazioni di rifiuto avviate a riciclaggio.

La qualità del servizio, relativamente alle frazioni (differenziate) avviate a riciclaggio, diventa un criterio per correggere la re-distribuzione dei costi:



a parità di rifiuto conferito, le utenze potrebbero avere una tariffa diversa in ragione della maggiore o minore qualità del servizio (es. maggior spazzamento o servizi integrativi)

Il nuovo Decreto 20 Aprile 2017

Come e dove si misura (art. 6)

La misurazione della quantità di rifiuto conferito può avvenire mediante:

- pesatura diretta, ossia con rilevazione del peso;
- pesatura indiretta, ossia mediante la rilevazione del volume dei rifiuti conferiti da ciascuna utenza.

e può essere:

- effettuata a bordo dell'automezzo che svolge la raccolta, attraverso l'identificazione del contenitore o del sacco;
- effettuata da un dispositivo in dotazione all'operatore addetto alla raccolta attraverso l'identificazione del contenitore o del sacco;
- integrata nel contenitore adibito alla raccolta;
- effettuata presso un centro di raccolta.

Il nuovo Decreto 20 Aprile 2017

Misurazione della quantità di rifiuto conferito (art. 6)

Pesatura diretta: sommatoria delle registrazioni del peso conferito da ciascuna utenza, da esprimersi in Kg (co. 2).

Pesatura indiretta: sommatoria del prodotto del volume del contenitore esposto o della capacità del sacco conferito o ritirato dall'utente oppure della dimensione dell'apertura di conferimento dei contenitori con limitatore volumetrico per il coefficiente di peso specifico (co. 3 e 4) determinato per ciascun periodo di riferimento e per ciascuna frazione di rifiuto (co. 5).

Il nuovo Decreto 20 Aprile 2017

Le regole per le utenze aggregate domestiche (art. 7)

Utenza aggregata = punto di conferimento riservato a due o più utenze singole per le quali non sia possibile il conferimento individuale

All'interno di un'utenza aggregata la ripartizione tra le singole utenze conferenti delle quantità (in peso o volume) del rifiuto complessivamente conferito può avvenire:

- 1) secondo il criterio pro capite, ossia in funzione del numero di componenti del nucleo familiare riferito all'utenza (co. 1), oppure
- 2) utilizzando i coefficienti indicati nella tabella 2, «Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche» DPR 158/99, ossia i Kb (co. 2).

Il nuovo Decreto 20 Aprile 2017

Le regole per le utenze aggregate non domestiche (art. 8)

La prima regola è che il RUR proveniente dalle utenze non domestiche presenti in utenze aggregate deve essere conferito in maniera separata rispetto a quello conferito dalle utenze domestiche (co. 1).

La ripartizione tra le singole utenze non domestiche conferenti delle quantità (in peso o volume) del rifiuto complessivamente conferito **può avvenire:**

- 1) utilizzando i coefficienti di produttività per ciascuna tipologia di utenza non domestica indicati nelle tabelle 4a e 4b, **DPR 158/1999**, oppure
- 2) utilizzando coefficienti di distribuzione ottenuti mediante appositi studi effettuati a livello locale ovvero coefficienti ottenuti dalla rilevazione della distribuzione dei conferimenti e delle quantità tipici del territorio di riferimento (co. 2).

Il nuovo Decreto 20 Aprile 2017

Fase transitoria (art. 10)

I comuni che, nelle more dell'emanazione dei termini per l'istituzione del decreto, hanno applicato una misurazione puntuale della parte variabile della tariffa, adeguano le proprie disposizioni regolamentari alle prescrizioni del presente decreto entro 24 mesi dalla sua entrata in vigore (ossia, decorsi 15 giorni dal 22.05.2017, giorno della pubblicazione del DM in G.U.)




entrata in vigore DM tariffa: 6 giugno 2017

termine per adeguamento regolamenti: 6 giugno 2019

Un esempio di tariffa corrispettiva


(1/4)

Utenze domestiche: come si calcola




Quota fissa

calcolata in base al numero di componenti del nucleo familiare



Quota variabile

legata agli svuotamenti (litri) del secco non riciclabile



30% per il compostaggio domestico



Tariffa vegetale




in caso di attivazione del servizio di raccolta domiciliare del vegetale: **quota fissa annuale** in base alla dimensione del contenitore

+ quota variabile in base al numero di svuotamenti

Un esempio di tariffa corrispettiva (2/4)

utenze non domestiche: come si calcola




Quota fissa

calcolata in base alla superficie dell'utenza e al volume dei contenitori in dotazione

Quota variabile

legata agli svuotamenti del secco non riciclabile (litri), al volume e agli svuotamenti dei contenitori per i riciclabili



servizi aggiuntivi su richiesta:

accesso EcoCentro, raccolta vegetale, raccolta manuale cartone, ecc.



Un esempio di tariffa corrispettiva

(3/4)

tariffe per particolari condizioni

Per le utenze domestiche

- Tariffa specifica per il conferimento dei pannolini
- Tariffa specifica per il conferimento dei pannoloni



Per gli eventi ecologici


- Tariffa Zero per gli eventi virtuosi



Un esempio di tariffa corrispettiva (4/4)


Costi di gestione e tariffa media

Costi di gestione



€/ab (Importi IVA esclusa)

Tariffa media



€/famiglia*anno (Importi comprensivi di IVA e tributo provinciale)

FONTI

Costi: dati Contarina 2016 e rapporto rifiuti ISPRA 2016 (dati 2015), Tariffa: dati Contarina 2016 e GreenBook 2016 (dati 2015)

La bozza di decreto assimilazione

(1/5)

Con sentenza pubblicata il 13 aprile 2017, la sezione 2 bis del Tar Lazio, a seguito di un ricorso di un'azienda emiliana, ha concesso 120 giorni al Ministero dell'Ambiente affinché adotti (di concerto con il ministero dello Sviluppo economico) il decreto di assimilazione dei rifiuti di cui all'articolo 195 del D.Lgs. 152/2006.

La bozza di decreto assimilazione

(2/5)

E' stato quindi avviato da parte del Ministero dell'ambiente, un percorso di condivisione della prima bozza di decreto, sottoponendolo all'attenzione di tutti i portatori di interessi pubblici e privati (Aziende private, associazioni di categoria ANCI, Enti Regionali) dal quale sono emerse forte criticità sul documento presentato.

La bozza di decreto assimilazione

(3/5)

Le novità dell'attuale bozza

- **Criteri qualitativi:** categorie (tutte) del DPR 158/99 ed elenco chiuso di codici CER
- **Criteri quali-quantitativi:**
 - a) Sistemi puntuali: limiti per 13 categorie espressi in kg/anno;
 - b) Sistemi presuntivi: limiti per 13 categorie espressi in mq (limiti di superficie).

-----NB -----

- Il superamento dei limiti determina la deassimilazione totale.
- L'utenza può richiedere l'assimilazione «in deroga», ossia oltre i limiti.

La bozza di decreto assimilazione

(4/5)

Le novità dell'attuale bozza (segue)

c) **Divieto assoluto** di assimilazione per rifiuti provenienti da attività agricole e agro-industriali, da attività industriali e da attività artigianali che si formano nelle aree e nei locali dove si svolgono tali attività, compresi i magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti (si invece quelli provenienti da uffici, mense, spacci ecc.);

d) **Divieto di assimilazione** per rifiuti provenienti da attività commerciali con superficie di vendita superiore a determinati limiti areali (=mq);

e) **Divieto di assimilazione** per rifiuti di imballaggio per il trasporto o terziari

La bozza di decreto assimilazione

(5/5)

Il **periodo di transizione** verso nuove regole di assimilazione: 24 mesi dall'entrata in vigore del decreto, con efficacia dall'anno solare successivo.



Grazie per l'attenzione

Ing. Franco Bonesso



Presentazione a cura:

Simona Carini

Monica Bettiol

Franco Bonesso